

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO FRA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.
DI CUI ALL'ART. 7.1.III.b DEL VIGENTE CCNL**

Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2014 alle ore 9,30, presso l'Ufficio di Presidenza dell'I.C. " G. Carducci" di Foligno, le parti di seguito riportate sottoscrivono il presente accordo ai sensi del comma 3-bis dell'art. 40 del D.L.vo 165/2001 come modificato dall'art. 54 del D.L.vo 54 del D.L.vo 150/2009. Il testo che segue, corredato delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui agli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 4 del predetto D.L.vo 165, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 54 e 55 del D.L.vo 150/2009, ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti per il controllo di cui al comma 1 del sopra richiamato articolo 40-bis.

PARTE PUBBLICA:

Il dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Castellani Morena.....

PARTE SINDACALE:

1) Prof.ssa Innocenzi Maria

R.S.U. 2) Prof.ssa Archilei Silvia

3) Sig.ra Di Mascio L.M. Antonietta

RAPPRESENTANTI INTERNI E/O TERRITORIALI DELLE OO.SS.:

F.L.C.-C.G.I.L.:

CISL-SCUOLA:.....

UIL-CUOLA:

SNALS/CONFSAL:.....

GILDA/UNAMS:.....

TRA LE PARTI SOPRA INDICATE VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA : ASPETTI GENERALI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE , DECORRENZA E DURATA

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA, con contratto a tempo determinato o determinato, effettivamente in servizio nell'istituto.
- 2- Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione definitiva ed è riferito all'AS 2012-2013; il contratto, per le parti applicabili, rimane comunque in vigore anche in data successiva al 31/8/2013, sino alla sottoscrizione del successivo contratto d'istituto.
- 3- Il presente contratto può essere modificato:
 - a) per effetto di accordo fra le parti, con le medesime procedure adottate per la sua sottoscrizione primaria;
 - b) per effetto di integrazioni dovute a norme imperative, in tal caso la modifica è introdotta per forza di legge;
- 4- Per quanto non espressamente regolamentato nel presente contratto si fa rinvio al CCNL ed alle norme vigenti.
- 5- Entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva il DS provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto nelle bacheche sindacali dell'istituto.

Art. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione di norme contenute nel presente contratto le parti sottoscrittrici si incontrano entro otto giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per procedere alla interpretazione autentica della norma controversa.
- 2) Ai fini del comma precedente la richiesta di interpretazione autentica deve essere inoltrata, in forma scritta, dalla parte interessata, ai soggetti firmatari e contenere una sintetica descrizione delle norme da chiarire.
- 3) La procedura di interpretazione autentica si deve concludere entro venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 con un testo scritto recante i chiarimenti interpretativi; entro tale termine le parti, con esclusione dei casi d'urgenza, non intraprendono iniziative unilaterali.
- 4) Il testo dell'interpretazione autentica viene allegato al contratto e pubblicato nelle bacheche sindacali dell'istituto.
- 5) In caso di conflitto derivante dall'applicazione di norme del presente contratto, per ragioni diverse da dubbio interpretativo, si può dar luogo alla procedura di raffreddamento.
- 6) La procedura di raffreddamento è promossa da una o più delle parti interessate mediante richiesta scritta rivolta ai soggetti firmatari ed ha lo scopo, tramite il confronto delle diverse posizioni, di eliminare o ridurre le situazioni di disagio connesse con lo stato conflittuale. La predetta richiesta deve contenere una sintetica descrizione degli elementi alla base del conflitto.
- 7) Il confronto di cui al comma precedente si svolge nell'ambito di uno o più incontri fra le parti interessate e i firmatari del contratto da tenersi entro otto giorni dalla richiesta; l'incontro è convocato con nota scritta dal DS. Fino alla data dell'incontro le parti, con esclusione dei casi d'urgenza, non intraprendono iniziative unilaterali.

Art. 3 – FINALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.40 del d. 165, il presente contratto integrativo d'istituto è espressamente finalizzato a realizzare quanto di seguito specificato.

A) FINALITA' GENERALI:

- migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi d'istituto;
- incentivare la performance organizzativa e individuale;

B) OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO:

a) **governance d'istituto**

Migliorare la performance organizzativa dell'istituto attraverso il conferimento dei seguenti incarichi da remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili:

- collaboratori del DS;
- coordinatori di plesso/sede;
- funzioni strumentali ex art. 33 CCNL;
- referenti o responsabili di specifici settori didattici;
- membri di gruppi di lavoro o commissioni (continuità, GLH ecc);
- organigrammi per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008;
- coordinamento dei consigli di classe.

b) **arricchimento dell'offerta formativa**

Migliorare la performance didattica dell'istituto attraverso i progetti inseriti nel POF 2012-2013, da realizzare con attività aggiuntive remunerate con somme a carico del fondo d'istituto.

c) **erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo**

Migliorare la performance erogativa dell'istituto mediante le attività di seguito riportate, da conferire in regime aggiuntivo e remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili:

- vigilanza pre/inter/post scuola;
- assistenza di base e ausilio materiale a favore degli alunni disabili;
- piccola manutenzione ordinaria;
- riordino archivi;
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi straordinari etc.

Art. 4 – MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sono oggetto della contrattazione integrativa:

- a) le materie indicate all'art. 6 comma 2 del CCNL, con esclusione di quanto riservato alle competenze della dirigenza scolastica ai sensi dell'art. 5 del d. 165;
- b) le misure dei compensi di cui agli articoli 9 comma 4, 33 comma 2, 34 comma 1, 51 comma 4 e 88 commi 1 e 2 del CCNL;
- c) ogni altra materia devoluta dal CCNL non rientrante nelle prerogative dirigenziali ai sensi del sopra richiamato art. 5.

PARTE SECONDA: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI A LIVELLO D'ISTITUTO

Art.5 – I CARATTERI DELLE RELAZIONI SINDACALI

1- Il sistema delle relazioni sindacali (RS) costituisce un presupposto fondamentale del funzionamento democratico, organizzativo e didattico dell'istituto e, attraverso l'esplicitazione delle regole, dei diritti e degli obblighi riguardanti la quota del rapporto di lavoro di competenza di questa contrattazione, è finalizzato al miglioramento della performance individuale e d'istituto.

2- Il sistema delle RS a livello d'istituto comprende principi ispiratori e modalità attuative;

i principi alla base delle RS sono:

- democrazia e partecipazione;
- fedeltà istituzionale e normativa-contrattuale;
- efficienza/efficacia, trasparenza e contenimento dei costi;
- semplificazione delle procedure;
- correttezza dei rapporti intra e inter-professionali;
- centralità dei fabbisogni didattico-educativi degli alunni.

Art. 6 – LE MODALITA' ATTUATIVE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO

D'ISTITUTO

A) ACCREDITAMENTO

I soggetti titolari di rappresentatività sindacale ai fini delle RS d'istituto sono:

- i membri della RSU;
- i lavoratori interni accreditati con nota scritta da parte delle segreterie delle OO.SS.;
- rappresentanti esterni delle OO.SS.

B) COMUNICAZIONE

- il DS, con comunicazioni scritte o appositi incontri, fornisce informazioni di carattere generale sulle materie e sulle loro ricadute, afferenti alla contrattazione integrativa;
- i membri della RSU e i rappresentanti delle OO.SS., senza preventiva autorizzazione del DS, hanno diritto a disporre di bacheche sindacali per le comunicazioni interne; i documenti affissi nelle bacheche sindacali devono sempre risultare conformi con la vigente normativa sulla stampa e recare le indicazioni che permettono di identificarne la fonte;
- il DS, su richiesta degli interessati, provvede direttamente alla affissione di documenti trasmessi dalle OO.SS., recanti esplicita richiesta di affissione.

C) INFORMAZIONE

- 1-Il DS fornisce informazione preventiva e successiva nelle materie previste dall'art. 6 del CCNL.
- 2- In attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL, le materie indicate al predetto articolo 6, lettere "h", "i", "m" ed ogni altra materia contrattuale che, per effetto degli articoli 5 e 40 del d. 165, è stata devoluta alle competenze del DS, costituiscono materia di informazione successiva.
- 3- Ai fini della semplificazione delle procedure, gli incontri informativi, ove non espressamente richiesti, possono essere sostituiti con note informative scritte.

D) AGIBILITA'

- I) I membri della RSU e i rappresentanti interni delle OO.SS., per lo sviluppo delle RS d'istituto, nei limiti delle risorse disponibili e dei regolamenti interni, senza che questo interferisca con le attività scolastiche, hanno diritto a disporre di locali e dei sistemi tecnologici dell'istituto.
- II) All'interno della scuola è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo in conformità con le disposizioni vigenti e senza interferire con le attività scolastiche.

E) CONTRATTAZIONE

per mezzo dei contratti integrativi d'istituto.

F) INTERPRETAZIONE AUTENTICA E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Vedere precedente art. 2.

G) INCONTRI DIRETTI

Per ogni necessità riguardante la materia delle RS, il DS, i membri della RSU o i rappresentanti delle OO.SS., possono richiedere ed ottenere incontri di approfondimento; la richiesta può essere formulata in forma orale o scritta almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per l'incontro.

H) CONSULTAZIONE

In prossimità di scadenze contrattuali interne o esterne o di altre scadenze di interesse sindacale i soggetti accreditati di cui alla precedente lettera "A" possono procedere, anche mediante proposte referendarie, sportelli, raccolta di pareri in urne disposte nei locali scolastici ecc, alla consultazione del personale d'istituto. Le attività di consultazione dovranno essere svolte in modo da non interferire con le attività scolastiche.

I) ASSEMBLEE SINDACALI

I) In conformità con quanto previsto dall'art. 8 del CCNL, la durata massima di ciascuna assemblea in orario di servizio riservata al personale dell'istituto è fissata in due ore. Le assemblee, sia in orario di servizio che al di fuori di esso, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. sia dai membri della R.S.U. della scuola.

II) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

III) La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento e deve contenere l'ordine del giorno, data e orari di inizio e fine, l'eventuale presenza di rappresentanti sindacali esterni.

IV) Il DS a sua volta informa:

a) gli altri soggetti sindacali accreditati presenti nell'istituto i quali, entro quarantotto ore, possono associarsi all'iniziativa quali soggetti co-promotori;

b) una volta completato il quadro dei soggetti promotori, tutto il personale mediante:

- affissione nelle bacheche sindacali;

- comunicazione interna per il personale dell'istituto;

nell'ambito della predetta comunicazione è contenuta la richiesta di dichiarazione preventiva, individuale di partecipazione.

I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

V) Sulla base della partecipazione il DS può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione parziale o totale delle attività scolastiche. Il personale delle sedi o classi interessate dalla sospensione che non partecipa all'assemblea è tenuto a prestare servizio in altre classi o sedi dell'istituto o, nell'impossibilità, a restare a disposizione in sedi funzionanti dell'istituto.

VI) In via eccezionale, e per il numero di personale strettamente necessario, anche in aggiunta a quelli previsti da altre norme o livelli contrattuali, dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi:

a) docenti, individuati dal DS, accompagnatori in viaggi d'istruzione o visite guidate o altre attività d'integrazione formativa già programmate e non differibili, la cui mancata effettuazione comporti l'addebito di penali o costi ingiusti a carico della scuola o dell'utenza;

b) personale amministrativo, individuato dal DSGA, in coincidenza di rilevanti e indifferibili scadenze istituzionali per le quali il mancato funzionamento degli uffici di segreteria può determinare pregiudizio per i diritti del personale e dell'utenza;

c) vigilanza sugli alunni minori i quali, malgrado gli avvisi del DS, risultino presenti nei plessi/sedi interessati dalla sospensione delle attività scolastiche: personale docente o collaboratore scolastico, individuato, rispettivamente dal DS e dal DSGA.

d) limitatamente alle assemblee riguardanti il solo personale ATA, i collaboratori scolastici, individuati dal DSGA, strettamente necessari ad assicurare i compiti di vigilanza.

VII) L'individuazione delle unità di personale da impegnare nei servizi minimi di cui ai punti precedenti viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) disponibilità personale;

b) rotazione rispetto a impegni analoghi precedenti;

c) sorteggio.

L) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I) I membri della RSU, personale interno che ricopra la carica di dirigente sindacale o di loro delegati possono fruire dei permessi sindacali previsti dai vigenti accordi contrattuali entro i limiti complessivi ed individuali previsti dai predetti accordi.

II) La richiesta di fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente per iscritto, di norma con preavviso di almeno tre giorni, al DS dalle Segreterie Provinciali o Regionali delle OO.SS. riconosciute o direttamente dai membri della R.S.U.; i partecipanti non sono tenuti ad assolvere ad

alcun ulteriore obbligo inerente all'assenza dal servizio.

III) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. comunicano, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco nominativo delle unità di personale che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti.

M) ACCESSO AGLI ATTI E ESERCIZIO DEL PATROCINIO

I) I membri della R.S.U. e i rappresentanti del OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL; copie degli atti richiesti vengono consegnate dopo essere stati espunti di eventuali riferimenti a soggetti terzi.

II) I rappresentanti sindacali nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, hanno diritto di accesso, con le limitazioni di cui al comma precedente, a tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo oggetto della richiesta medesima.

III) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro otto giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla normativa vigente; il predetto periodo è:

- ridotto a tre giorni in caso di urgenza debitamente motivata;
- elevato a quindici in caso di ricerche d'archivio.

Art. 7 CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERO

1- Ai sensi dell'art. 6 del vigente CCNL i contingenti minimi di personale in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

2- Secondo quanto previsto dalla L.146/90 e successive modificazioni e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell' 8.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. i servizi amministrativi e generali devono essere garantiti esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni e nelle limitazioni sotto elencate :

- a) svolgimento di scrutini finali.
- b) procedimenti amministrativi la cui mancata esecuzione nei giorni dello sciopero determini danni patrimoniali per la scuola, il personale o terzi.
- c) per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto.

3- Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente non potrà essere impedita l'adesione allo sciopero.

4- Nel caso in cui non si abbiano indicazioni preventive certe relative alla quota di personale che aderisce allo sciopero, il servizio del personale che non partecipa allo sciopero può essere riorganizzato in modo da assicurare la vigilanza sugli alunni eventualmente presenti, anche prescindendo dall'orario giornaliero, dal profilo di appartenenza e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dal plesso di assegnazione.

5- Ai fini di quanto indicato al precedente comma 4 il DS o, in caso di partecipazione di questi allo sciopero, il docente cui compete di sostituirlo, può convocare il personale non scioperante in orari e nei plessi/sedi da lui stabiliti per assegnarli ai compiti di cui al successivo comma 7.

6- Il personale non scioperante, salvo quanto previsto nei commi 4 e 5, di norma presta servizio nei plessi/sedi di assegnazione; nel caso in cui, a causa dello sciopero, il plesso/sede di assegnazione risulti chiuso, il personale presta servizio nella sede centrale o in altri plessi/sedi funzionanti.

7- Il personale docente non scioperante assegnato a classi o alunni in sostituzione di colleghi assenti per sciopero svolge esclusivamente compiti di vigilanza sugli alunni; in assenza degli alunni il predetto personale svolge compiti individuali connessi con la funzione docente.

8- In caso di sciopero, il DS, su richiesta della R.S.U. e/o dei rappresentanti delle OO.SS.

riconosciute, consegna copia della comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione, trasmessa all'U.S.R.

9- I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2 vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

PARTE TERZA: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 8 IL SISTEMA INTEGRATO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza nei luoghi di lavoro viene garantita attraverso l'integrazione delle seguenti forme;

- documentazione e comunicazione;
- formazione e informazione;
- organigrammi;
- comportamenti;
- dotazioni e strumenti.

Tutte le forme sopra richiamate dovranno risultare conformi e coerenti con quanto prescritto nel D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni.

ART. 9 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

1- Il personale addetto al servizio di primo soccorso dovrà essere nominato, e adeguatamente formato, in modo da assicurare la presenza di almeno un addetto per ciascun edificio scolastico.

ART. 10 SERVIZIO DI EVACUAZIONE D'EMERGENZA E ANTINCENDIO

1- Il personale addetto al servizio di evacuazione d'emergenza e antincendio dovrà essere nominato, e adeguatamente formato, in modo da assicurare la presenza di almeno un addetto per ciascun piano ove si svolgono attività d'istituto, di ogni edificio scolastico.

ART. 11: ATTRIBUZIONI E DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.S.L.)

1- Il RSL viene eletto dalla RSU al suo interno; in caso di impossibilità la RSU designa un altro lavoratore in servizio nell'istituto disponibile.

2- Il RSL, in aggiunta a quanto previsto del D.L.vo 81/2008 e dal CCNL, ha diritto:

- a) ad incontri con il personale d'istituto, senza interferire con le attività scolastiche;
- c) di disporre, nei limiti delle risorse e dei regolamenti d'istituto, delle strumentazioni interne per informare il personale sui temi della sicurezza.

PARTE QUARTA

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO

ART. 12 RIPARTIZIONE

L'intero ammontare del fondo d'istituto spettante per l'AS di riferimento, dopo aver detratto la quota riservata al DSGA, viene ripartito nelle quote seguenti:

- 70 % riservato al personale docente;
- 30 % riservato al personale ATA.

ART. 13 CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DEI COMPENSI DI COMPETENZA DELLA CONTRAZIONE D'ISTITUTO

I) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 9 C. 4 DEL CCNL (scuole a forte processo immigratorio)

Le misure dei compensi di cui all'art. 9 comma 4 del CCNL sono così determinate

:

- a) per attività aggiuntive nell'ambito di progetti di integrazione inter-culturale quantificate su base oraria: retribuzione oraria in conformità con le tabelle 5 e 6 allegate al CCNL;
- b) per attività aggiuntive quantificate su base forfetaria: il progetto dovrà specificare l'ammontare forfetario orario totale dell'attività; conseguentemente il compenso individuale deriva dalla moltiplicazione del predetto ammontare orario forfetario per il rispettivo parametro economico tabellare.

II) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 33 C. 2 DEL CCNL (funzioni strumentali)

1- L'intero budget finalizzato per le funzioni strumentali (fs) nell'AS di riferimento viene ripartito in fra i docenti titolari di fs. in relazione alla distribuzione dei carichi di lavoro secondo la tabella allegata.

III) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 34 C. 1 DEL CCNL (collaboratori del DS)

- 1° Coll DS con funzione vicaria
- 2° Coll DS

IV) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 88 DEL CCNL;

- **area organizzativa: comprendente le seguenti attività:**

- coordinatore scuola primaria
- coordinatore scuola infanzia
- coordinatore di classe

- **area didattica, articolata in attività di:**

progetti di classe/sezione/istituto

ART. 16 MISURE E TIPOLOGIE DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI DI COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO AL PERSONALE A.T.A.

1 IV) COMPENSI DI CUI ALL'ART. 51 C. 4 del CCNL (prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale ATA)

Le misure dei compensi di cui all'art. 51, comma 4 del CCNL sono così determinate:

- a) per attività aggiuntive quantificate su base oraria: retribuzione oraria in conformità con la tabella 6 allegata al CCNL;
- b) per attività aggiuntive quantificate su base forfetaria: l'attribuzione dovrà specificare l'ammontare forfetario orario totale dell'attività; conseguentemente il compenso individuale deriva dalla moltiplicazione del predetto ammontare orario forfetario per il rispettivo parametro economico tabellare.

- L'attribuzione di compensi, degli incarichi specifici e delle prestazioni eccedenti è effettuata dal DS sulla base di una proposta formulata dal DSGA. Nella sua proposta il DSGA tiene conto delle indicazioni che seguono.

A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Miglioramento dei servizi di segreteria attraverso il conferimento degli incarichi e dei criteri di attribuzione sotto riportati:

prestazione ass. amm. ore straordinarie
maggiore impegno ass amm intensificazione attività

INCARICHI SPECIFICI (Art. 47, comma 1 lettera "b" del CCNL)

ass amm maggiore impegno attività per mansioni informatiche

B) COLLABORATORI SCOLASTICI

Miglioramento dei servizi generali attraverso il conferimento di incarichi e la remunerazione dell'impegno sulla base dei criteri sotto riportati:

coll scol che collabora con le attività di segreteria
maggiore impegno coll scol. assenza colleghi
prestazione coll. scol. ore straordinarie

INCARICHI SPECIFICI (Art. 47, comma 1 lettera "b" del CCNL)

disponibilità cura igiene personale alunni H

La ripartizione per l'a.s. 2013/14 è dettagliata nella tabella allegata.

17) VERIFICHE

1- Al termine dell'AS di riferimento il dipendente che ha ricevuto l'incarico sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'incarico;

2- Tutti i compensi aggiuntivi determinati su base forfetaria, in caso di assenze superiori a 45 giorni, sono corrisposti in ragione proporzionale alla effettiva presenza in servizio. Il predetto criterio si applica anche ai compensi per le "funzioni strumentali" ex art. 33 del CCNL.

18) NORMA DI SALVAGUARDIA

Nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, i fabbisogni di spesa superino l'ammontare complessivo delle risorse disponibili in capo al fondo d'istituto o risorse consimili, ove non diversamente disposto da norme sopravvenute, i compensi individuali vengono ridotti in misura proporzionale al differenziale economico sopra indicato.